

13. avendo ommesso di effettuare la procedura di valutazione di incidenza in relazione agli effetti del progetto sulle Zone di Protezione Speciale e sui siti che avrebbero dovuto essere designati come tali, o di considerare almeno se una tale valutazione fosse necessaria,
14. l'Italia fosse venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 1, e 4, comma 2 della direttiva 85/337/CEE, dall'articolo 10 del trattato in combinazione con l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE in combinazione con l'articolo 7 della stessa direttiva e dall'articolo 4, comma 4 della direttiva 79/409/CEE.
15. In applicazione dell'articolo 225 del trattato CE, la Commissione ha chiesto al governo italiano di inviare le proprie osservazioni in merito a quanto segnalato nella lettera di messa in mora entro due mesi dal suo ricevimento.
16. L'Italia ha risposto con lettere della Rappresentanza Italiana del 30 maggio, dell'8 e 26 giugno e del 14 luglio 2000.
17. Alla lettera del 30 maggio è acclusa una nota del Ministero italiano dell'Ambiente del 16 maggio cui è allegato un provvedimento di diffida (DEC/VIA/4780 del 18 aprile 2000) del Ministro italiano dell'Ambiente rivolto alla Regione Sardegna e a tutte le autorità competenti interessate, con il quale si ordina alla Regione Sardegna di sospendere/revocare tutti i provvedimenti autorizzativi già rilasciati con riferimento al progetto (da intendersi come l'intero progetto, e cioè il complesso alberghiero di 220 000/240 000 m² + un percorso golfistico), di sospendere la prosecuzione dei lavori connessi al progetto e di effettuare uno specifico procedimento di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) del progetto stesso.
18. Alla lettera dell'8 giugno è acclusa una nota del servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente del 17 maggio che riferisce come la Regione Sardegna non abbia inviato le informazioni richieste.
19. Alla lettera del 26 giugno è acclusa una nota della Regione autonoma della Sardegna del 10 maggio 2000 che comunica e trasmette copia dell'approvazione (*Determinazione n. 899 del 14 aprile 2000*) rilasciata dalla Regione Sardegna - ai sensi della disposizione del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (pubblicato nella G.U.R.I. 248 del 23.10.1997) che recepisce l'articolo 6, n. 3 della direttiva 92/43/CEE - in riferimento ad una parte del progetto (realizzazione di un complesso alberghiero per 16 691 m², da realizzare nell'immediato + un campo da golf, già costruito). Tale *Determinazione* (approvazione) è stata emessa in base alla valutazione che il progetto in argomento, un complesso alberghiero di 16 691 m² + un campo da golf di 18 buche, non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle specie e agli habitat presenti nel sito di importanza comunitaria proposto (PSIC) *Is Arenas* tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo di cui alla direttiva 92/43/CEE. Tale autorizzazione non costituisce la concessione edilizia definitiva.
20. Alla lettera della Rappresentanza del 14 luglio è allegata una nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale del 23 giugno 2000, nella quale si comunica che con *Ordinanza di sospensione dell'attività edificatoria nel Piano di lottizzazione in località Is Arenas, n. 1/2000 prot. 2259 del 27 aprile 2000* (anch'essa

allegata alla lettera della Rappresentanza) il Comune di Narbolia (provincia di Oristano), ente competente per le autorizzazioni, cioè per le concessioni edilizie, in base alla sopracitata diffida del Ministero italiano dell'Ambiente ha sospeso la prosecuzione di ogni attività edilizia connessa al progetto (inteso come intero progetto) e tutti i procedimenti amministrativi intesi a rilasciare autorizzazioni riguardanti il progetto in questione (l'intero progetto). Tale sospensione ha carattere temporaneo: sarà revocata dopo che saranno stati risolti i problemi di compatibilità con la normativa comunitaria ed italiana sulla VIA e sulla conservazione degli habitat naturali. Gli unici lavori che non sono colpiti da tale sospensione sono i lavori già completati. Fra di essi va citato il campo da golf di 18 buche. La nota del 23 giugno 2000 del servizio VIA del Ministero italiano dell'Ambiente contiene 20 allegati. L'allegato 1 contiene la diffida del Ministero dell'Ambiente del 18 aprile 2000, citata al precedente punto 2. L'allegato 2 contiene il riscontro, da parte del Comune di Narbolia (provincia di Oristano, competente per il rilascio delle concessioni edilizie) della citata diffida del Ministero dell'Ambiente. L'allegato 3 contiene la *Ordinanza di sospensione dell'attività edificatoria nel Piano di lottizzazione in località Is Arenas, n. 1/2000 prot. n. 2239*. L'allegato 4 è costituito dall'*Accordo di Programma per realizzazione Piano di Lottizzazione località Is Arenas* del 9 giugno 1997 concluso tra le autorità competenti (Regione autonoma della Sardegna e Comune di Narbolia) da un lato e la Società *Is Arenas* dall'altro. Gli allegati da 5 a 20 sono copie delle varie autorizzazioni connesse al progetto, rilasciate, ed attualmente sospese, negli anni 1997-1999. In particolare, gli allegati 6 e 7 sono costituiti da due autorizzazioni (la seconda è una integrazione di un'autorizzazione edilizia) per il completamento del percorso golfistico da 9 a 18 buche (attualmente già completato) e recano rispettivamente la data del 25 febbraio 1999 e del 21 maggio 1999.

III

Le censure nel presente procedimento

In ordine alla direttiva 85/337/CEE

21. L'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati recita: *Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, siano oggetto di una valutazione del loro impatto.* L'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva recita: *Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.* L'articolo 4, paragrafo 2, prevede: *I progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.*
22. Nella lettera di messa in mora la Commissione ha ritenuto che l'Italia fosse venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 1 della direttiva 85/337/CEE poiché non aveva dato corso al procedimento VIA in relazione al progetto di costruzione di un villaggio turistico in località *Is Arenas* (Oristano) in un'area rilevante ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, o che almeno era venuta meno agli obblighi ex articolo 4, comma 2 della direttiva 85/337/CEE perché non aveva correttamente considerato (procedendo ad uno *screening*, cioè ad una valutazione preliminare) se le

caratteristiche del progetto - che è un progetto rientrante nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE - fossero tali da richiedere una valutazione dell'impatto ambientale.

23. In realtà, alla luce delle informazioni pervenute alla Commissione, risulta che le autorità competenti hanno sospeso i procedimenti intesi a rilasciare le autorizzazioni e l'attività edilizia connessa al progetto in modo da rendere la situazione conforme alla normativa comunitaria e nazionale concernente la VIA e la conservazione degli habitat naturali. Di conseguenza, allo stato, poiché non risulta in essere alcuna valida autorizzazione e poiché le autorità hanno bloccato la costruzione dei lavori, non può essere accettata l'assenza di un procedimento di VIA o di uno "screening" precedente il rilascio di una autorizzazione e, pertanto, nel caso specifico, non può individuarsi alcuna violazione della normativa comunitaria in materia di VIA. I campi da golf non sono - in quanto tali - disciplinati dalla direttiva 85/337/CEE.
24. Tuttavia, la suddetta sospensione ha carattere solo temporaneo. La ordinanza del comune di Narbolia dichiara quanto segue: "La presente ordinanza ha durata temporanea e sino alla rimozione dei problemi ostativi evidenziati nella diffida di cui sopra del Ministero", in altri termini i problemi di compatibilità con la normativa comunitaria ed italiana in tema di valutazione dell'impatto ambientale e di conservazione degli habitat naturali. Ne consegue che il problema non può considerarsi definitivamente risolto. Inoltre, va considerato che le Autorità italiane non hanno comunicato se l'Ordinanza del Comune di Narbolia sia stata impugnata dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale di Cagliari. Nel caso in cui il TAR di Cagliari dovesse annullarla, tutte le autorizzazioni e concessioni edilizie in itinere riacquisterebbero la loro efficacia.
25. Poiché la situazione non può ritenersi definitivamente chiarita, la Commissione si riserva il diritto di inviare un Parere motivato sulla questione in oggetto ed invita il governo italiano ad informarla in merito agli sviluppi della situazione.

In ordine alla direttiva 92/43/CEE

1) *Situazione attuale*

26. La Regione Sardegna ha concesso una approvazione (*Determinazione n. 899 del 14 aprile 2000*) su parte del progetto (complesso alberghiero di una cubatura di 16 691 m³, da costruire nell'immediato + un campo da golf già costruito) ai sensi del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, succitato, che ha recepito la direttiva 92/43/CEE. Questa *Determinazione* non è una concessione edilizia, bensì un'autorizzazione emanata nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In essa si dichiara che è *rilasciata approvazione definitiva, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 357/97, del progetto per la realizzazione di un complesso alberghiero di 16 691 m³... (da costruire nell'immediato) ... e di un campo da golf di 18 buche... (già costruito)*. Sono state aggiunte alcune prescrizioni (misure di attenuazione dell'impatto). Non è prevista alcuna misura compensatoria.

Questa approvazione (*Determinazione n. 899*) è stata concessa in base alla valutazione che il progetto in essa considerato (complesso alberghiero di 16 691 m³ + un campo da golf) non recasse pregiudizio alle specie e agli habitat naturali della pSIC ITB 002228 *Is Arenas* in relazione agli obiettivi della direttiva 92/43/CEE. Nessun impatto è stato